

COMMISSIONI RIUNITE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X) — AFFARI SOCIALI (XII)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio, con nomina di un Comitato ristretto):	
Senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4858);	
Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291);	
Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427);	
Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, d'impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760);	
Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti	
	amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014);
	Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 (4368) . 3
	Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i> 3, 10, 14
	Bortolami Benito Mario (DC), <i>Relatore per la X Commissione</i> 3, 14
	Ceruti Gianluigi (Verde) 10
	Fiandrotti Filippo (PSI) 13
	Fronza Crepaz Lucia (DC), <i>Relatore per la XII Commissione</i> 7, 14
	Montanari Fornari Nanda (PCI) 11
	Strada Renato (PCI) 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (4858); Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291); Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427); Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, d'impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760); Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014); Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 (4368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed al-

tri; Libertini ed altri: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990; e dei deputati Orciari ed altri: « Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento »; Boato ed altri: « Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile »; Ceruti ed altri: « Divieto di estrazione, d'impiego e di commercializzazione dell'amianto »; Buffoni ed altri: « Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE »; Strada ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 ».

Ricordo che, nella seduta del 5 dicembre 1990 la Commissione aveva stabilito di rinviare la discussione dei provvedimenti in esame, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dai relatori.

Gli onorevoli Bortolami, relatore per la X Commissione, e Fronza Crepez, relatore per la XII Commissione, hanno facoltà di svolgere la relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore per la X Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, le problematiche suscitate dalle proposte di legge nn. 4858, 2291, 2427, 2760, 4014 e 4368, concernenti la cessazione dell'uso dell'amianto in riferimento ai circa 3 mila prodotti

che in proporzione diversa lo contengono (una particolare presenza di queste fibre si registra nei manufatti di corrente e se ne fa un prevalente uso nell'edilizia ed in vari servizi tecnologici), hanno provocato motivate perplessità da parte di chi ritiene ammissibile, sia pure con le necessarie precauzioni, l'impiego del materiale fibroso in considerazione dei notevoli pregi di qualità e resistenza nel tempo nonché dei bassi costi, ed hanno altresì creato legittime aspettative in altri settori produttivi. In particolare, numerose parti sociali hanno riproposto con molta puntualità al legislatore un quesito non indifferibile, che dovrebbe maturare ulteriori sensibilità in analoghe e coraggiose iniziative di legge: fino a che punto, cioè, il sistema produttivo può inficiare la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente senza utilizzare rituali compromessi in funzione di interessi di parte, per quanto questi ultimi possano apparire consistenti sul piano dell'economia nazionale.

Richiamo per opportunità alcuni dati di riferimento che, in via approssimativa, possiamo considerare indicativi per la rilevanza dell'utilizzazione dell'amianto. In tale settore sono impegnati 2.500 dipendenti (con 30 mila di indotto), e si registrano 350 miliardi di fatturato per 630 mila tonnellate di manufatti prodotti annualmente, di cui 130 mila destinati all'esportazione (lastre di copertura e tubazioni). La miniera di Balangero, in particolare, presenta un potenziale produttivo di 100 mila tonnellate all'anno, di cui 40 mila destinate all'esportazione.

Accertata in modo inequivocabile la pericolosità e le conseguenze nocive di questo elemento (sia esso ritrovabile in natura o anche frutto di ricerca di laboratorio), è opportuno, a mio avviso, riportare il quesito sul calcolo dei costi-benefici, riferendolo non solo al dato economico della produzione e del mercato, oltre che dell'occupazione, ma soprattutto all'intera gamma delle valutazioni sociali, sanitarie, psicologiche, eccetera, non tanto per riproporre alcuni valori indiscutibili, ma soprattutto per aver chiaro fin dall'inizio il dato di partenza e di indagine e, di conseguenza, quello di arrivo.

Credo si tratti di una posizione coraggiosa e radicale, estranea ad ogni strumentalizzazione o intelligente manipolazione ed indirizzata all'obiettivo di fare in modo che al legislatore non spetti soltanto un'opera di mediazione, per quanto legittima, ma gli si attribuisca anche il compito proprio di salvaguardare l'interesse primario consistente nel privilegiare la presenza dell'uomo nel contesto produttivo con il massimo delle garanzie razionalmente perseguibili ai fini della sua incolumità.

Le stesse direttive comunitarie cui si ispirano i progetti di legge in esame sono, con tutta probabilità, frutto di elaborazioni mediate tra i complessi interessi in campo, per cui deve essere evidenziato, fra gli altri, il compito primario della commissione di cui agli articoli 4 e 5 del testo approvato dal Senato, relativamente ai valori limite di tolleranza di concentrazione ambientale, affinando, dove possibile, il metodo scientifico di accertamento e di analisi indicato dalla Comunità europea, che andrebbe autonomamente aggiornato avendo presenti le migliori condizioni di sicurezza realizzabili. Limiti più restrittivi non comportano, infatti, alcun problema di conflittualità in materia con la Comunità europea.

Ne consegue che la veridicità scientifica di tale indagine è da ritenersi costante, anche per la relativa documentazione disponibile, e potrà in via teorica portare ad eventuali modifiche della tabella B di cui all'articolo 6, prescindendo da informazioni allarmistiche o rassicuranti, ma basando ogni decisione su prove verificabili e risolvendo comunque nella restrizione dei limiti ogni dubbio che avesse relazione di nocività con l'uomo e l'ambiente.

Non è sufficiente quindi ancorare gli eventuali aggiornamenti dei parametri indicati dalla Comunità europea a decreti del Ministero della sanità, così come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato. Tale automatismo rappresenterebbe una garanzia non del tutto convincente,

nel momento in cui i risultati di ricerche eseguite a livello nazionale risultassero motivatamente in contraddizione con i dati acquisiti dalla Comunità europea, che pure si è deciso di assumere come importante e decisivo punto di riferimento. In questa logica è quanto mai opportuno, per inciso, affidare *in primis* la responsabilità gestionale della materia al Ministero della sanità, modificando quindi la struttura configurata dall'articolo 4 e prevedendo tra i compiti della commissione di cui all'articolo 5 la possibilità di avvalersi di convenzioni con laboratori universitari, con il CNR, eccetera.

La dizione con cui si esplicita inizialmente il punto *f*) dell'articolo 5, appare, infatti, particolarmente debole sotto il profilo concettuale, perché la conclusione di un complesso lavoro della commissione non può ridursi ad una semplice segnalazione, dovendosi piuttosto considerare come un insieme di indicazioni sulle quali il ministero ritenuto competente deve vincolare il contenuto del decreto attuativo, non limitandosi semplicemente a tenerne conto, così come previsto dall'articolo 6. Sempre all'articolo 6, comma 2, oltre alla cessazione della produzione, va prevista anche la non commercializzazione dei prodotti contenenti amianto, mentre per quanto riguarda l'articolo 5 andrebbero evidenziate altre opportunità. Infatti non può esaurirsi solo in sei mesi l'attività della commissione prevista alla lettera *f*), perché la ricerca tecnologica è in costante divenire; occorre temporalizzare i tempi della stessa commissione di cui al punto precedente, per non mettere in mora il processo di eliminazione dell'amianto che sarebbe teoricamente bloccato dalla discrezionalità della commissione stessa.

In coerenza con tale impostazione del problema, vanno preliminarmente chiariti due nodi: il primo è quello dell'estrazione nel territorio nazionale dell'amianto, che va bloccata (anche se per soli fini di esportazione) per ovvie considerazioni di ordine sociale, completando di conseguenza la dizione incompleta dell'articolo

1; il secondo è quello dell'importazione non solo di materiale di amianto grezzo o lavorato, ma anche di tutti i prodotti che contengono fibre in misura considerata socialmente pericolosa. Si tratta di un concetto da ridefinire collegandolo alla non precisa dizione dell'ultima riga della lettera *e*) dell'articolo 5, che appare troppo labile nel contenuto.

Inoltre, non appare sufficientemente propositivo il comma 3 dell'articolo 9, circa la sicurezza del lavoratore negli ambienti esposti al rischio delle fibre aerodisperse, in quanto « la tecnologia possibile » potrebbe creare equivoci interpretativi. L'aspetto della sicurezza è richiamato anche al comma precedente (sempre dell'articolo 9), per cui il potere dell'unità di controllo si limiterebbe alla presa d'atto e non magari alla eventuale proposta di chiusura immediata dell'ambiente di lavoro dove esiste accertato rischio non supportato da oggettive e codificate misure di prevenzione.

In tale contesto sarebbe quindi più coinvolgente l'obbligo e non la facoltà delle regioni di adottare i piani previsti dall'articolo 10, definendo più specificatamente anche il controllo sugli scarichi degli effluenti liquidi.

A proposito delle unità sanitarie locali, sarebbe importante affidare alle regioni il compito vincolante di specializzare, con corsi *ad hoc*, personale di singole unità sanitarie locali o di consorzi fra le stesse, al fine di avere a disposizione materiale umano qualificato non solo per questo nuovo tipo di indagine, ma anche per analoghe attività. La volontarietà dei corsi di formazione porta talvolta ad un uso generalizzato e non qualificato dei laboratori zonali, addirittura con strutture tecniche non utilizzate per mancanza di personale qualificato e stimolato.

Ancora con riguardo a quanto previsto dagli articoli 5 e seguenti, va rilevato che la regolamentazione delle attività di scobentazione deve fare riferimento preciso alla sicurezza degli addetti al processo di bonifica (ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 12).

Il risanamento ambientale e degli edifici citati dal provvedimento, oltre che di ulteriori ambienti di lavoro e di trasporto, pone altri problemi di ordine sia economico sia sanitario (su questo punto, la collega Fronza Crepez svolgerà una relazione dettagliata).

Circa i limiti della scoibentazione, ritengo debba essere colto quanto è emerso in sede di audizione; per quelle strutture che contengano parti di amianto non suscettibili di diffondersi nell'aria, non sembrerebbe necessario provvedere ad opere di smantellamento generale, ma sarebbe sufficiente porre in essere o rafforzare misure di protezione relative a intonaci o vernici, da definire con ocularità. Inoltre esiste il problema delle risorse necessarie per avviare tale processo, che riguarda principalmente la miniera di Balangero e la bonifica delle zone circostanti, comprendente le scorie della lavorazione. Dobbiamo poi considerare che, se gli enti pubblici o i privati possono in genere sostenere l'onere della bonifica, si pone il problema di situazioni come quelle di enti locali dalle modestissime risorse, che dovrebbero bonificare scuole o altri edifici di interesse pubblico, o casi analoghi. A tale scopo un'apposita voce potrebbe trovare posto nelle nuove risorse attribuite alle regioni a seguito di imposizioni fiscali autonome, oppure si potrebbero prevedere mutui a totale carico dello Stato, con certificazione attestante la situazione di bilancio dell'ente interessato.

Un ragionamento altrettanto importante appare quello relativo alla omologazione dei materiali alternativi all'amianto (lettere *f* e *g*) dell'articolo 5 e comma 1 dell'articolo 6). Deve essere precisato che tali materiali sostitutivi, per essere omologati, devono chiaramente rispondere ai requisiti della non tossicità e della non potenzialità cancerogena, per l'ovvia ragione che, come è stato autorevolmente affermato, non possiamo sostituire un rischio conosciuto con rischi probabili e non conosciuti.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 5, debbo dire che i quattordici membri della commissione non possono a mio av-

viso sostenere in tempo delimitato l'onere dei complessi compiti loro assegnati, anche nell'ipotesi di strutture di ampia collaborazione e sostegno. Di fatto, la legge la realizzano loro, e sarebbe forse opportuno prevedere una commissione più ampia per poter creare sottocommissioni di lavoro, con compiti specifici.

Il concetto di rischio derivante dall'uso di amianto o di altre fibre teoricamente sostitutive è stato esaurientemente esplicitato nel corso delle audizioni; come si è detto, si tratta di un rischio addirittura oggetto di moltiplicatori di occasioni per le diverse opportunità di ritrovamento professionale. Per questo motivo sembra incomprensibile e limitativo il tetto delle 280 unità, fissato come limite massimo di lavoratori occupati ammissibili al pensionamento anticipato.

Altrettanto ingiusta, per il mondo del lavoro in generale, apparirebbe una liberalizzazione di questo limite in senso generale, lasciandola come opzione al singolo lavoratore sul presupposto dell'impresa impegnata in processi di ristrutturazione e di riconversione.

Sarebbe più opportuno, forse — introducendo nel dibattito anche il problema delle imprese costrette alla dismissione o in stato prefallimentare — subordinare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale o di prepensionamento anticipato al programma che l'azienda singola deve presentare per accedere ai fondi della legge n. 46 del 1982 o con meccanismo analogo di controllo e di credibilità. Rimane da chiarire, inoltre, se la fattispecie creata dall'articolo 13, comma 2, si collochi effettivamente all'interno della legge n. 193, che disciplina situazioni congiunturali e non strutturali come quelle in questione.

Inoltre, il concetto di lavoratore dovrebbe essere esteso anche alle maestranze di ogni ordine e grado, al fine di non sperequare sul piano giuridico ciò che non può essere perequato sul piano fisico.

Vorrei inoltre esplicitare un dubbio: l'ipotesi di dismissione *ope legis* non prevede sostegni se non per casi di riconver-

sione. Anche se l'indirizzo della non utilizzazione dell'amianto è noto da tempo, la materia ha forse precedenti nel settore bieticolo-saccarifero. Se la riconversione non fosse possibile, sarebbe ammissibile un'estromissione forzata dal mercato nazionale o internazionale, senza alcun criterio di riconoscimento? Lascio l'interrogativo alla discussione per non preconstituire ipotesi, ma solo per evidenziare le ragioni di equità.

Per quanto riguarda l'articolo 14, desidero osservare che esiste un'obiettiva disparità di partenza per le imprese che utilizzano amianto e che saranno obbligate ad acquisire dal mercato materiali sostitutivi, rispetto alle aziende che hanno in essere strutture di ricerca propria o in associazione. Per alcune di queste il processo di riconversione è già in essere; tali processi, ai fini dell'accesso ai benefici della legge n. 46 del 1982, dovrebbero essere comunque valutati positivamente, anche per stimolare la continuità della ricerca. La copertura di spesa (anche con riferimento alle riflessioni di cui all'articolo 13), appare con tutta probabilità insufficiente, per cui si appalesa opportuna una valutazione globale in tal senso, perché il tempo non lavora a favore dei settori interessati alla presente normativa, in relazione ai rispettivi mercati.

La proposta di legge n. 4858, approvata in un testo unificato dalla X Commissione permanente del Senato, sostanzialmente esprime nella sua impostazione i contenuti dei disegni di legge complessivamente alla nostra attenzione e merita giusto riconoscimento per l'impegno profuso in una materia che vorrei considerare emblematica. Rappresenta un sentiero aperto, auspicabilmente destinato ad inalvearsi in una strada più ampia per una sfida aperta nel campo della sicurezza sociale!

Credo che quasi tutti i quesiti da essa posti abbiano trovato rispondenza nel testo, al quale possono essere apportati alcuni miglioramenti. Sotto questo profilo, la tabella B dovrà essere oggetto di modifica, probabilmente rivista ed ampliata,

soprattutto in funzione dei pericoli oggettivi di rilascio di fibre di amianto da parte di materiali finiti, tenuto conto del fatto che il problema dell'uso dell'amianto — come si è detto — non è nuovo per il settore produttivo e che alcuni processi si sono autonomamente avviati da tempo, anticipando alcune scelte, anche per non perdere spazio nel mercato competitivo internazionale, oltre che interno.

Questa relazione, per quanto limitata e sofferta per la ricerca doverosa di ogni possibile documentazione di merito, vuole comunque costituire un punto di partenza e di lavoro, aperto ai contributi di tutti i colleghi delle due Commissioni interessate, affinché la legge da approvare risulti la più rispondente possibile alle attese.

In conclusione, desidero ringraziare i presidenti della X e XII Commissione per aver favorito il nostro compito, promuovendo tutte le condizioni possibili ai fini conoscitivi, e per aver colto l'estrema flessibilità del limite di competenza per una serie di cause ed effetti, connessi ed integrati tra il settore sociale e quello produttivo, rinnovando ai colleghi del Senato stima e riconoscenza per l'encomiabile impegno svolto.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore per la XII Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, apprestandomi a stendere questa relazione mi sono soffermata ancora una volta su una considerazione svolta in altre circostanze e concernente il senso del nostro compito. Proprio in un momento in cui la nostra « professione » è così in crisi, risulta sempre più evidente che il cittadino, mentre dimostra nei nostri confronti un evidente senso di sfiducia, ci chiede, allo stesso tempo, di porci a sua difesa nei confronti della difficoltà di coesistenza tra salute e sviluppo.

È chiaro che il mio discorso non è di stampo antimodernista, ma di attenzione ad una certa supina posizione rispetto alle tecnologie. Ci viene chiesto di lavorare a favore dell'uomo mediando, per

esempio, sulla difficile frontiera tra la sua dignità ed una libera ricerca scientifica, tra la sua salute, la salvaguardia dell'ambiente e la necessità di lavoro e di produttività.

Anche qui la domanda che ci viene posta è in questi termini. È per tale ragione che abbiamo chiesto (ed in proposito mi associo all'onorevole Bortolami nel ringraziare i presidenti delle Commissioni X e XII che ci hanno sostenuto nella nostra richiesta) di procedere ad una serie di audizioni sul tema dell'amianto per poter svolgere il nostro compito nel miglior modo possibile.

Desidero riportare qualche dato emerso nelle audizioni svolte; pongo questi dati all'attenzione dei colleghi non solo, naturalmente, per loro dotta conoscenza, ma come premessa per il lavoro che ci attende.

Le caratteristiche che fanno dell'amianto un materiale tecnologicamente prezioso (cioè la bassa conducibilità, l'elevata resistenza ad agenti fisici e chimici, l'aerodinamicità delle fibre, l'elevato rapporto tra superficie e volume) sono all'origine della sua vasta diffusione, della sua lunga permanenza nell'ambiente e purtroppo, per le stesse caratteristiche, della sua pericolosità.

In effetti, il gran numero di sorgenti, la difficoltà di evitare la dispersione delle fibre a causa della loro mobilità, la resistenza agli agenti fisici e chimici, la facilità con cui si frantumano, fanno sì che l'amianto permanga a lungo nell'ambiente senza venire degradato. Più che essere degradato, esso viene semplicemente distribuito nell'ambiente. Non bisogna stupirsi, quindi, se le fibre dell'amianto vengono considerate un inquinante ubiquitario cui è praticamente esposta la totalità della popolazione.

Secondo i dati del 1989, su 85 mila tonnellate di amianto utilizzato, l'85 per cento è impiegato nell'edilizia, il 7 per cento nei sistemi frenanti o di frizione, il 3 per cento nei tessuti ed il 5 per cento in carta e varie.

La più importante causa di contaminazione da amianto, dopo quella, tuttavia già avviata al disuso, del suo impiego nei

sistemi frenanti e nelle frizioni delle autovetture e della trazione pesante, è individuabile nell'uso fatto nel settore edilizio: dai rivestimenti antincendio agli isolamenti termo-acustici, dalle tubazioni ai serbatoi, dai tetti ai soffitti.

Il periodo di maggiore utilizzazione è stato quello relativo agli anni sessanta-settanta, nei quali l'amianto veniva applicato a spruzzo su strutture portanti in acciaio o sotto forma di pannelli di cemento-amianto, ricoperture termo-fono assorbenti, pavimentazioni in vinil-amianto e così via. Per tali manufatti erano utilizzati crisotilo, amosite e crocidolite.

Altri materiali in cui l'amianto è legato saldamente ad una matrice meccanicamente resistente possono essere fonti di elevate concentrazioni ambientali di fibre, soprattutto in fase di impianto e manutenzione o nel caso in cui il manufatto abbia raggiunto condizioni di elevato degrado; trattandosi di tetti, si può comprendere come il degrado degli agenti atmosferici possa essere ad un grado elevato.

Questi dati sono stati confermati dalle notizie emerse nel corso delle audizioni informali. Innanzitutto, l'elemento che è emerso con assoluta certezza è lo stretto nesso di causalità tra esposizione diretta ed indiretta all'amianto ed insorgenza di patologie, soprattutto pleuro-polmonari, tali da dar luogo anche a fenomeni tumorali: il professor Maltoni, che ormai è riconosciuto a livello internazionale come esperto di patologie legate a questa sostanza, ha affermato che per ogni caso di cancro polmonare da esposizione da amianto si manifestano quattro casi di cancro in altri distretti.

Pare opportuno rilevare che la cancerogenità dell'amianto, oltre che dagli autorevoli interventi presso le Commissioni da parte di esponenti della comunità scientifica, è stata evidenziata fin dai primi anni settanta anche dall'International agency for Research on Cancer di Lione (IARC), dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Environment Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti.

Un concetto emerso, e sul quale appare estremamente opportuno concentrare l'attenzione nel corso dell'esame del provvedimento, è quello dell'impossibilità di definire un minimo livello di presenza di fibre di amianto nell'aria al di sotto del quale siano esclusi rischi per l'uomo. Si tratta di un dato che chiedo di tenere presente nel prosieguo dei nostri lavori. In altre parole, anche garantendo bassi livelli di concentrazione di amianto nell'ambiente, il rischio cancerogeno permane (questo concetto, espresso dallo IARC di Lione, ci è stato ribadito, nel corso dell'audizione, dal professor Maltoni e dal professor Donelli dell'Istituto superiore di sanità).

Risultati di studi effettuati sul contenuto in fibre e polveri minerali del parenchima polmonare di soggetti residenti in un'area urbana non professionalmente esposti all'amianto, dimostrano che nell'apparato respiratorio di una notevole percentuale — se non di tutta — della popolazione urbana sono presenti fibre di amianto (crisotilo). Queste affermazioni relative alla « soglia minima di esposizione » contraddicono quanto sostenuto, nel corso delle stesse audizioni, dalla Confapi e, più in particolare, dall'Associazione utilizzatori di amianto (AUA), oltre che dalla CIDA.

Le considerazioni dello IARC sono state alla base di provvedimenti di numerosi paesi (Finlandia, Danimarca, Olanda, Germania, Svizzera, Stati Uniti) i quali hanno optato per un completo divieto dell'uso dell'amianto, anche se in modo graduale.

Fra le audizioni merita, inoltre, particolare attenzione la posizione delle organizzazioni sindacali le quali, pur nella consapevolezza delle inevitabili ripercussioni di natura occupazionale (aspetti cui ha accennato l'onorevole Bortolami), peraltro concentrate in gran parte intorno al problema della miniera di Balangero, hanno confermato di essere d'accordo con il provvedimento per la messa al bando dell'amianto, in nome della salute pubblica e della tutela degli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda la normativa attuale, è in corso di recepimento nella legislazione nazionale la direttiva CEE n. 217 del 1987 sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dalle emissioni industriali di amianto. I limiti alle emissioni sono tuttavia da considerarsi limiti tecnologici piuttosto che correlati ad una stima del rischio, come ho detto prima.

I rifiuti dell'amianto sono stati classificati in speciali, tossici e nocivi dalla deliberazione del comitato interministeriale del 1984. Tuttavia, relativamente alle fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e messa a dimora in discarica dei rifiuti di amianto, appare evidente la necessità di intervenire con norme tecniche e specifiche che attualmente non sono contenute nella normativa citata.

Infine, la direttiva della CEE n. 83/478 è stata recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1988, che ha stabilito il divieto di immissione sul mercato ed il relativo uso della crocidolite, la forma di amianto più pericolosa.

Le considerazioni fino ad ora esposte conducono ad esprimere un parere sostanzialmente positivo in relazione alla necessità di approvare rapidamente il provvedimento legislativo in esame. Infatti, l'ulteriore slittamento dei tempi di approvazione comporterebbe il perdurare di un ormai accertato, serio rischio sanitario per la popolazione e l'immissione nell'ambiente di ulteriori, rilevanti quantitativi di sostanze cancerogene.

Il disegno di legge n. 4858, appena approvato dal Senato, rappresenta realisticamente una buona mediazione fra le proposte di legge presentate dai vari colleghi appartenenti a diversi partiti.

Tuttavia, da parte di entrambi i relatori, si propone l'istituzione di un Comitato ristretto al fine di continuare il cammino iniziato sulla base delle premesse date.

A mio avviso, sarà necessario, sulla scorta delle norme contenute nelle direttive della CEE, poste come basi da cui partire, fornire chiare indicazioni per

quanto riguarda la dismissione dell'amianto e le norme di sicurezza da rispettare nelle more delle tabelle previste.

Almeno un accenno a parte va fatto sul problema della scoibentazione, in ordine al quale vorrei richiamarmi a quanto sostenuto dal professor Maltoni nel corso di un'audizione. Egli, in particolare, ha affermato: « Bisognerà procedere alla obbligatoria scoibentazione laddove ci siano problemi di usura nelle strutture o comunque negli ambienti interessati, ma, visti i grossi problemi legati all'inquinamento dell'ambiente durante la scoibentazione, il suggerimento è quello di procedere solamente alla fissazione dell'amianto quando si tratta di ambienti non usurati ».

Questo è il concetto di base dal quale occorre partire, non prevedendo una scoibentazione massiccia, ma attuandola solo laddove sia necessario, ricercando all'occorrenza forme alternative.

Per quanto riguarda l'articolato del provvedimento, l'onorevole Bortolami si è soffermato su altri aspetti particolari, seguendo un'impostazione che condivido.

In conclusione, ribadisco la proposta di istituire un comitato ristretto nell'ambito del quale si possa continuare e concludere proficuamente il buon lavoro iniziato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO STRADA. Dopo aver ascoltato le relazioni, nell'ambito delle quali si è tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte, ritengo di dover esprimere il mio apprezzamento per la completezza e l'interesse delle indicazioni fornite.

Tra l'altro, dalle stesse relazioni emerge la proposta, che il mio gruppo certamente condivide, di procedere a qualche modifica del testo approvato dal Senato, considerando soprattutto l'esigenza di predisporre un provvedimento che tenga conto dell'estrema diffusione dei prodotti contenenti amianto.

Da tali considerazioni emerge il ruolo fondamentale che dovrà essere svolto dagli enti decentrati, a cominciare dalle regioni, in ordine alla necessità di eliminare non solo la futura immissione di amianto sul mercato, ma anche la quota di tale materiale già presente nelle strutture.

Al riguardo, il legislatore deve predisporre norme che siano tali da non recare danni maggiori rispetto ai benefici resi.

In conclusione, desidero precisare che una modifica del testo approvato dal Senato non comporta necessariamente un eccessivo slittamento nel tempo dell'approvazione definitiva del provvedimento; si può, pertanto, salvaguardare il suo carattere di urgenza, anche perché esso è particolarmente atteso soprattutto da parte di molte aziende che stanno attraversando una fase di incertezza.

Pertanto — lo ribadisco — può essere salvaguardato il carattere di urgenza del provvedimento pur integrando il lavoro svolto dal Senato con le indicazioni contenute in altre proposte di legge presentate alla Camera.

Condivido, infine, la necessità di istituire un comitato ristretto il quale concluda i propri lavori in tempi molto brevi. In proposito, la stampa ha parlato di una possibile approvazione del provvedimento alla fine del prossimo mese di febbraio. Ritengo che, in considerazione della comune volontà che ci anima, quel termine possa essere considerato congruo.

GIANLUIGI CERUTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero in primo luogo sottolineare l'utilità delle audizioni svolte, le cui risultanze sono state recepite dalle Commissioni riunite, come è emerso chiaramente dall'esposizione dei relatori.

Desidero, inoltre, esprimere il mio apprezzamento nei confronti delle relazioni svolte nonché delle conclusioni cui sono giunti i due relatori in ordine alla necessità di istituire un comitato ristretto che predisponga un testo unificato in parte diverso da quello approvato dal Senato. A

mio avviso, infatti, si deve tenere conto delle esigenze affermate in maniera prioritaria nella proposta di legge n. 2760, sottoscritta da me e da altri deputati appartenenti a vari gruppi; in particolare, desidero sottolineare l'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento il divieto di estrarre ed importare l'amianto.

In ordine a questi due aspetti fondamentali, intendiamo prestare ascolto all'insegnamento proveniente dall'autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, secondo le quali i valori affermati negli articoli 9 e 32 della Costituzione assumono un carattere prioritario rispetto a tutti gli altri interessi, compresi quelli economici ed occupazionali. In questa direzione si muovono — lo ribadisco — numerose pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, secondo cui vi sono valori prioritari da salvaguardare come, nel caso specifico, la salute.

Non intendo soffermarmi su questioni già trattate in maniera esauriente dai relatori e recepite nelle diverse proposte di legge, in modo particolare nel provvedimento n. 4858, già approvato dal Senato, soprattutto per quanto riguarda la riconversione produttiva degli impianti, la scobentazione, lo smaltimento dei rifiuti e la collocazione del personale laddove le attività dovranno essere dismesse.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto che non va certo considerato di secondaria importanza, sottolineando — così come, del resto, ha fatto il relatore Fronza Crepez — che il criterio delle « soglie di concentrazione » rappresenta il frutto di compromessi che, tra l'altro, non hanno riguardato esclusivamente tale settore, ma hanno investito anche altri campi. Il limite di concentrazione, infatti, non è indicato con valori assoluti ma — ripeto — costituisce soltanto il risultato di uno specifico compromesso. Ritengo che in tale materia il nostro paese debba procedere al di là delle direttive comunitarie, dimostrando di aver raggiunto un elevato livello di maturità. La classe politica ed il Parlamento, in particolare, debbono evitare che conti-

nuino a registrarsi ritardi rispetto alle conquiste conseguite in sede giudiziaria. Non va dimenticato, infatti, che nel settore sono intervenute pronunce giurisdizionali estremamente avanzate, che hanno tenuto conto dei risultati conseguiti in campo internazionale in seguito alle iniziative assunte da autorevoli organismi scientifici.

Ciò nonostante, il nostro paese non si è ancora dotato di una normativa adeguata. Penso al caso di Balangero, in riferimento al quale era circolata la notizia che la miniera fosse stata dismessa. In una prima fase era sembrato che un imprenditore svizzero fosse interessato a rilevare l'attività, ma durante un'audizione siamo venuti a sapere che il soggetto in questione avrebbe rinunciato al progetto. Ritengo che, alla luce delle conseguenze di ordine sanitario ed ambientale connesse al proseguimento delle attività di estrazione, non debbano sussistere perplessità di sorta nel prevedere un divieto ed un sistema di sanzioni penali da applicarsi nelle ipotesi di violazione di quest'ultimo.

NANDA MONTANARI FORNARI. Desidero innanzitutto dichiarare che ritengo condivisibile l'analisi proposta dai relatori. In particolare, nella relazione del collega Bortolami sono contenute a mio avviso talune proposte che sicuramente potranno consentire un confronto utile e positivo in sede di comitato ristretto, al fine di pervenire all'auspicato miglioramento del testo licenziato dal Senato. Ritengo, infatti, che la coerenza con l'analisi fin qui svolta comporti la necessità di introdurre modifiche sostanziali al provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il gruppo comunista — lo ricordava in precedenza il collega Strada — è interessato a contribuire all'approvazione in tempi brevi di una buona legge in materia. Tuttavia, rispetto al testo approvato dal Senato, riteniamo si debbano apportare una serie di modifiche, prevedendo in primo luogo la fissazione di una data certa per la cessazione delle attività di

impiego, estrazione e commercializzazione dell'amianto. I colleghi sono certamente a conoscenza del fatto che il documento predisposto dalla commissione tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio indica, rispetto a questo punto specifico, una data certa per la cessazione delle attività.

Inoltre, dovranno essere affrontati gli aspetti riguardanti le garanzie di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici che, fino al momento della cessazione della produzione, lavoreranno la materia o saranno impegnati nell'attività di scoinbenzazione e nel trattamento dei rifiuti. Sotto tale profilo, sarebbe opportuno predisporre precisi piani di bonifica riferiti a tutto il territorio nazionale e, in particolare, alle aree interessate dallo svolgimento di specifiche attività connesse all'amianto. Mi riferisco non soltanto a Balangero, ma soprattutto alla drammatica realtà di Avellino e di Casale Monferrato.

Quanto ai valori limite riguardanti gli ambienti di lavoro e di vita, ritengo condivisibili le proposte emendative contenute nel documento predisposto dalle organizzazioni sindacali.

Auspico, inoltre, l'adozione di misure vincolanti per i piani di dismissione, nonché norme di sicurezza per l'attività di rimozione e per i processi di riconversione. Analoga coerenza e puntualità, a nostro avviso, dovrebbe caratterizzare anche il ruolo da attribuire alle regioni, cui dovrà essere demandata la messa a punto di piani articolati ed il coordinamento delle strutture di intervento.

Ritengo si tratti di esigenze inderogabili, ove si condivida l'analisi fin qui proposta e si tenga conto che dalle audizioni di esperti e di rappresentanti di istituti scientifici, di associazioni ambientaliste e di organizzazioni sindacali è emersa la conferma — come ricordava il relatore Fronza Crepaz — di quanto già conoscevamo in merito ai rischi connessi all'uso di amianto ed alla gravità del rapporto tra cause ed effetti relativi al suo impiego. Mi pare che la documentazione acquisita contraddica le posizioni contrarie alle quali si era cercato di conferire

una validità scientifica, essendosi accertato che l'amianto è pericoloso non solo quando lo si estrae o lo si lavora, ma anche quanto si vive in ambienti rivestiti di materiali isolanti nei quali se ne registri la presenza o si venga a contatto con i prodotti accumulati nelle discariche.

Svolte queste osservazioni, vorrei sottolineare che le indagini condotte finora (mi riferisco, in particolare, a quelle che hanno riguardato i ferrovieri), hanno messo in evidenza che sono esposti a rischio anche gli operatori addetti alla scoinbenzazione o che abbiano utilizzato vernice all'amianto. Ne fanno testo le indagini relative al proliferare del mesotelioma pleurico, rispetto al quale è stato accertato che il livello di frequenza nella rilevazione dei tumori è più alto nei luoghi in cui sono situate le industrie metalmeccaniche.

Vorrei sottolineare come nel nostro paese, a differenza di quanto accade negli altri Stati europei (Olanda, Gran Bretagna, Francia ma anche Finlandia, Canada e Australia), non è obbligatoria l'osservazione epidemiologica di queste patologie. Tuttavia, una rilevazione a carattere volontario che ha interessato 88 centri operanti in 14 regioni ha posto in evidenza la sottostima del fenomeno, anche in conseguenza della carente attività di osservazione. Inoltre, è stato rilevato che per tale malattia si è verificato un alto numero di decessi; per questo motivo non soltanto dobbiamo prendere atto della documentazione in questione, ma dobbiamo promuovere un'osservazione epidemiologica del mesotelioma su scala nazionale: solo così potremo chiarire le reali dimensioni del fenomeno anche in applicazione della direttiva della CEE n. 477 del 1983 (che è stata recepita solo parzialmente in alcuni punti).

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte è evidente che il problema dell'amianto è da ritenersi tra i più gravi per la salute e non dovrebbero esistere mediazioni quanto all'eliminazione del rischio per quanto riguarda sia l'estrazione, sia la commercializzazione e la lavorazione. Sono del parere, così come ricor-

dato dai colleghi Bortolami e Fronza Crepaz, che ci si debba porre il problema del governo dei rifiuti, e delle priorità mediante le quali sia meglio giungere alla eliminazione della sostanza — dove il pericolo è evidente — considerate le difficoltà ed i rischi legati alla decoibentazione ed allo smaltimento (è evidente che laddove si hanno situazioni meno pressanti, queste debbano essere spostate nel tempo).

I nostri emendamenti si muoveranno in questa direzione, cioè nella messa a punto di norme per lo smaltimento, il trasporto e lo stoccaggio definitivo in discariche controllate di prodotti contenenti amianto. I nostri emendamenti tenderanno inoltre ad individuare i mezzi necessari a predisporre piani che tengano conto anche degli smaltimenti già effettuati.

Le regioni vanno considerate il perno per la progettazione, il coordinamento della fase operativa, la individuazione dei presidi di riferimento per il controllo e la vigilanza delle modalità di esecuzione e della varie procedure di risanamento.

Con riferimento a quella che considero la posizione delle altre parti politiche, mi auguro che vi sia la volontà di procedere in questa direzione. Soprattutto per quanto riguarda la definizione di un piano di riconversione — così come sottolineato dal relatore Bortolami — è necessario verificare che possibilità abbiano le industrie piccole o deboli di inserirsi in questa attività; premesso che è in gioco la salute dei cittadini non possiamo fare sconti circa la nascita di un'industria forte o di una debole.

Mi pare che siano questi i punti sui quali insistere per la messa a punto del provvedimento che ci viene trasmesso dal Senato e che rappresenta un'importante base di discussione da integrare e migliorare.

Come ho già ricordato, nel corso di questi ultimi anni ci siamo occupati del problema dell'amianto in presenza di realtà drammatiche come quelle che hanno fatto capo ad Avellino, a Casale e Balangero; si potrebbe quindi affermare

che finalmente siamo giunti ad un punto importante: approvare un provvedimento specifico in tempi ravvicinati rappresenterà una risposta seria anche alle questioni che hanno formato materia di interrogazioni al ministro della sanità. In questo senso il gruppo comunista si impegna ad assumere un ruolo positivo.

FILIPPO FIANDROTTI. Desidero ringraziare innanzitutto i due relatori per il puntuale ed equilibrato lavoro svolto.

Con il mio intervento intendo sottolineare in modo particolare la complessità della questione relativa al provvedimento al nostro esame. Non dico queste cose solo per il fatto di essere piemontese, cioè di appartenere ad una regione dove vi è la maggiore concentrazione del « male ». Si tratta di un problema grave ed importante e ciò è stato espresso e manifestato da un vero e proprio cambiamento di posizione delle organizzazioni sindacali (oggi favorevoli alla scoibentazione). Le organizzazioni sindacali sono arrivate, prima delle nostre audizioni, ad esprimere posizioni di mantenimento integrale dell'attività lavorativa, ma sono poi concordemente giunte ad aderire alla linea della eliminazione definitiva dell'amianto. Quindi il problema riguarda non solo la produzione, ma anche la commercializzazione, l'importazione e via dicendo. La questione è particolarmente grave non solo per gli aspetti quantitativi, che sono stati ricordati nelle due relazioni (si è parlato di 2.500 dipendenti), ma anche per quelli qualitativi. In proposito l'onorevole Montanari Fornari ha richiamato la distinzione tra industrie forti e industrie deboli. Infatti, se per un verso la questione di Balangero è particolarmente grave, perché vi sono molti dipendenti il cui destino è segnato, è anche vero che si tratta di un'attività ormai ferma; esistono, invece, molte attività in corso, quelle delle industrie utilizzatrici dell'amianto, che si trovano di fronte ad un drammatico problema di riconversione.

I provvedimenti al nostro esame si inseriscono, pertanto, in una situazione economica particolarmente delicata. Il settore tessile è molto compromesso, per cui

vi sarà probabilmente un forte ricorso alla cassa integrazione; si parla addirittura di 300 mila lavoratori interessati su tutto il territorio nazionale. Siamo di fronte, dunque, ad un periodo di recessione.

Come ho già osservato, esistono aspetti quantitativi e qualitativi che devono essere tenuti in considerazione, per cui dovremo « dosare » il nostro provvedimento tenendo conto di queste distinzioni. Occorre inoltre tener presente il valore emblematico della compatibilità ambientale; mi riferisco alla compatibilità tra produzione e ambiente, questione che sta nel « cuore » dei provvedimenti che vanno sotto il titolo di « cassa integrazione verde », i quali dovranno assumere l'aspetto dominante della compatibilità piuttosto che quello della tutela dei soggetti.

La normativa al nostro esame è particolarmente importante e delicata, e dovrà essere esaminata tenendo conto di tutto questo, non all'insegna dell'« abbiamo incontrato Satana e se lo eliminiamo abbiamo risolto tutti i problemi »; la questione non si risolve così semplicemente.

Allo stato attuale, non posso dire se il provvedimento approvato dal Senato sia sufficiente o se sia necessario introdurre ulteriori specificazioni e miglioramenti in base alle audizioni svolte e al lavoro che potremo effettuare in sede di comitato ristretto, sulla cui rapida costituzione sono senz'altro d'accordo. Pertanto mi riservo di svolgere un intervento più puntuale al termine dei lavori del comitato ristretto, precisando ovviamente da parte mia che una totale priorità va attribuita agli aspetti ambientali di tutela della salute, ma nella consapevolezza che una altrettanto importante attenzione viene da tutti riservata ai problemi della produzione. Dovremo cercare di conciliare nel miglior modo possibile queste due esigenze divergenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Ringrazio tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione. Dai loro interventi è emersa un'ampia convergenza sulla necessità di apportare al testo del Senato gli indispensabili miglioramenti. Inoltre, mi sembra che oggi, grazie alla disponibilità dei colleghi, abbiamo creato le condizioni affinché la proposta di legge sia esaminata rapidamente e possa essere licenziata entro i termini che sono stati indicati.

LUCIA FRONZA CREPAZ, Relatore per la XII Commissione. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Bortolami.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di costituire un comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in discussione.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 14 febbraio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO